



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO IL PRESIDENTE

Decreto ex art. 175 bis comma 4 c.p.p.: proroga di sospensione temporanea per tipologia di attività dell'utilizzo dell'applicativo APP per l'adozione ed il deposito di atti, documenti, richieste e memorie relativi alle fasi processuali

Premesso che l'art. 1, comma 1 e 2, del Decreto del Ministero della Giustizia emesso in data 27 dicembre 2024 n. 206 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il giorno 31 dicembre 2024) che apporta modifiche all'art. 3 D.M. 29 dicembre 2023 n. 2017, ha previsto che *"...salvo quanto disposto dai commi 2, 3 e 4, a decorrere dal 1 gennaio 2025, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale, nei seguenti uffici giudiziari penali: a) Procura della Repubblica presso il tribunale ordinario; b) Procura europea; c) sezione del giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario; d) Tribunale ordinario; e) procura generale presso la corte di appello, limitatamente al procedimento di avocazione... sino al 31 dicembre 2025, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettere a), b) e c), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni di atti, documenti, richieste e memorie, diversi da quelli relativi ai procedimenti di cui al libro V, titolo IX, e di cui al libro VI, titoli II, V e V-bis del codice di procedura penale, a quelli di archiviazione di cui agli articoli 408, 409, 410, 411 e 415 del codice di procedura penale, nonché alla riapertura delle indagini di cui all'articolo 414 del codice di procedura penale, può avere luogo anche con modalità non telematiche"*;

premesse ancora che l'art. 1 comma 3 e 4 del sopra menzionato D.M. n. 206/2024 statuisce che: *"sino al 31 dicembre 2025, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1 lettere c) e d), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie, nei procedimenti regolati dal libro IV del codice di procedura penale e in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio, può avere luogo anche con modalità non telematiche...fermo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, sino al 31 marzo 2025 parte dei soggetti abilitati interni delle notizie di reato di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, nonché il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni relativi al procedimento di cui al libro VI, titoli I, III e IV del codice di procedura penale..."*;

rilevato pertanto che la normativa sopra richiamata prevedeva che a far data dal 31 marzo 2025 il deposito di atti, documenti, richieste e memorie dei soggetti abilitati interni ed esterni relativi al procedimento di cui al libro VI (procedimenti speciali), titoli I, III e IV del codice di procedura penale dovesse avvenire con modalità esclusivamente telematiche;

richiamati i provvedimenti di sospensione temporanea ex art. 175 bis comma 4 c.p.p. emessi in data 7, 8 gennaio, 28 marzo 2025, 26 giugno 2025, 13 ottobre 2025, 29 dicembre 2025, 31 marzo 2026 e da ultimo 29 giugno 2026 con i quali si disponeva la sospensione, con decorrenza 1 gennaio 2025, ex art. 175 bis comma 4, c.p.p., dell'utilizzo dell'applicativo APP con conseguente possibilità di redigere e depositare, anche con modalità analogiche (mediante il regime del cosiddetto doppio binario) gli atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni relativamente alle fasi disciplinate dal Libro V Titolo IX (udienza preliminare), Libro VI Titoli II, V e V-bis (applicazione della pena su richiesta delle parti ex artt. 444 ss. C.p.p., decreto penale di condanna e rito della sospensione del procedimento per messa alla prova) nonché quelle relative all'udienza dibattimentale e pre-dibattimentale fino alla data finale del 31 ottobre 2025, restando fermi i precedenti provvedimenti adottati in materia di definizione delle richieste di archiviazione relative ai modelli n. 44 e ciò sulla base di notevoli criticità derivanti dai disfunzionamenti dell'applicativo in uso al Tribunale di Milano;

letto il verbale di riunione operativa del Tribunale di Milano in data 23 settembre 2026 e preso atto che grazie all'impegno del gruppo di lavoro e di tutti i giudici sono stati compiuti passi in avanti verso la telematizzazione dei provvedimenti cautelari e decisorii mentre permangono criticità per l'ufficio della Procura della Repubblica nella trasmissione soprattutto degli allegati alle richieste di misure cautelari;

rilevato che secondo le stime di previsione e di intervento la situazione potrebbe normalizzarsi entro la fine del mese di dicembre 2026 con la necessità, dunque, di una proroga fino al 31 dicembre 2026 del regime del doppio binario telematico/cartaceo;

osservato in particolare che dal verbale di riunione operativa del gruppo di lavoro istituito presso il Tribunale di Milano (composto anche dai MAGRIF del settore penale) a seguito del provvedimento n. 1/2025, in data 23 giugno 2026 sono emersi i seguenti punti rappresentativi della situazione nei vari settori dell'area penale:

Giudizi per direttissima. *La presidente referente del settore direttissime del Tribunale illustra brevemente gli sviluppi relativi all'utilizzo di APP nelle udienze direttissime, evidenziando e confermando come la maggior parte dei giudici delegati a tali udienze abbia aderito positivamente all'utilizzo di APP. In particolare, negli ultimi mesi sono stati numerosi i provvedimenti depositati tramite APP nel corso dell'udienza mediante firma remota, anche avvalendosi dei modelli già predisposti. Conclusivamente i partecipanti concordano, come già prefigurato nella precedente riunione plenaria del 23 giugno 2026, sul fatto che non è più necessaria la proroga della sospensione dell'obbligatorietà di APP nelle direttissime, con conseguente obbligatorietà del deposito tramite APP a decorrere dal 1° ottobre 2026 di sentenze e ordinanze cautelari redatte in udienza, fatta salva la possibilità di ricorrere temporaneamente alla modalità analogica (come peraltro previsto dalla normativa), nei casi di mancato funzionamento del sistema, sopravvenienza di un numero particolarmente elevato di fascicoli, incompatibile con la gestione telematica, estremo ritardo nella trasmissione degli atti da parte del PM, al fine di evitare il decorso dei termini processuali. Si conviene sulla necessità, onde evitare dubbi interpretativi, e come del resto puntualizzato nel precedente verbale, di operare un distinguo tra i provvedimenti emessi in udienza per direttissima (tra cui, chiaramente, l'ordinanza sulla richiesta di convalida e sull'applicazione di una misura cautelare) e quelli emessi fuori udienza (a titolo esemplificativo, ordinanze su istanze ex artt. 299, 276 c.p.p.): per questi ultimi, invero, il settore delle direttissime, come anche il settore del dibattimento ordinario, non ha ancora avuto modo di avviare una sperimentazione, con particolare riferimento ai canali di transito delle richieste e al fatto che le informative o note della polizia giudiziaria vengono trasmesse direttamente al giudice con eventuale richiesta di aggravamento senza transitare in APP; questi casi rientrano quindi nel contesto della disciplina relativa al Libro IV del cpp., cioè a tutto il resto del settore cautelare.*

Ordinanze cautelari e convalida Gip. *La Presidenza dell'Ufficio Gip/Gup illustra i recenti sviluppi relativi alla trasmissione, tramite APP, delle richieste di applicazione di misure cautelari, confermando come la principale criticità emersa riguardi la tutela della segretezza degli atti.... Altre tematiche poste in evidenza in relazione alla trasmissione in APP delle misure cautelari sono le seguenti: viene rilevato che, pur in presenza della trasmissione tramite APP, gli allegati costituiti da supporti digitali, quali immagini o video, continuano ad essere trasmessi secondo le modalità tradizionali, in quanto non pienamente fruibili tramite la piattaforma; in particolare, i file veicolati mediante formato Smart Player risultano eccessivamente pesanti e non sempre accessibili ai difensori poiché il sistema consente il caricamento di file aventi dimensioni massime pari a 60 MB ciascuno; la Procura si impegna pertanto ad adeguarsi a tale modalità operativa; viene evidenziata la necessità che, prima dell'entrata a regime del flusso telematico in APP delle misure cautelari, venga predisposto un protocollo che preveda l'effettuazione dei depositi telematici tramite APP entro orari coincidenti con quelli di apertura delle*

cancellerie, aspetto che deve essere chiarito in via preliminare, in particolare con riferimento alle richieste di convalida, per l'incidenza sui relativi e successivi termini.

Riesame. *La situazione presso il Tribunale del Riesame risulta ancora sostanzialmente immutata, non essendo disponibile la schermata necessaria all'utilizzo della piattaforma; in particolare, non risultano visibili gli atti trasmessi dai difensori, che permangono nello stato di "in transit" anche per diversi giorni; la "risorsa" messa a disposizione dal Ministero non ha consentito di fare passi in avanti; da interlocuzioni intercorse tra la Presidente della Sezione ed altri Presidenti di Tribunale emerge che analoga criticità interessa gli uffici giudiziari sull'intero territorio nazionale.*

Archiviazioni. *Permangono criticità per la lentezza della Rete malgrado l'avvio di una sperimentazione che consente l'archiviazione plurima per reati omogenei. Vi è la necessità che si possa giungere, grazie ad una serrata sperimentazione e confronto tra gli Uffici, ad una esitazione in APP delle richieste di archiviazione con tempi che ad oggi non appaiono compatibili con le esigenze di definitività dei procedimenti (che si rammenta conteggiarsi in migliaia).*

osservato pertanto, in relazione ai profili sopra evidenziati, che appare necessario prevedere una proroga della sospensione dell'obbligatorietà dell'utilizzo dell'applicativo APP per le archiviazioni noti e ignoti nonché per tutta la fase cautelare e delle relative impugnazioni, con riferimento a tutta la fase incidentale interessante il Tribunale del Riesame, proroga che deve essere fissata al 31 dicembre 2026 stante comunque i progressi registrati sia sul piano del perfezionamento degli applicativi che della loro concreta utilizzazione;

visto l'art. 175 bis, comma 4, c.p.p., che consente al Dirigente dell'Ufficio Giudiziario di valutare i casi accertati di malfunzionamento dei sistemi informatici, anche qualora tale malfunzionamento non sia certificato dal Direttore Generale per i Servizi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia, al fine di consentire la redazione ed il deposito degli atti in forma analogica;

rilevato che il ricorso alle modalità analogiche al posto di quelle digitali non sembra poter configurare alcuna nullità degli atti dal momento che le nullità in tema di forma e sottoscrizione dei documenti sono solo quelle tassativamente elencate nel codice di rito, con riferimento agli artt. 110 e 111, con possibilità, prevista dall'art. 111 bis c.p.p., di prevedere eccezioni nei casi di malfunzionamento;

P.Q.M.

1) dispone la proroga della sospensione, con decorrenza 1 ottobre 2026 e fino al 31 dicembre 2026, ex art. 175 bis comma 4, c.p.p., dell'utilizzo dell'applicativo APP con conseguente possibilità di redigere e depositare, anche con modalità analogiche (mediante il regime del cosiddetto doppio binario) gli atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni limitatamente alle attività connesse ai giudizi instaurati con rito direttissimo per i soli provvedimenti ai sensi degli artt. 276 e 299 c.p.p. adottati fuori udienza in relazione alla sospensione di cui al punto 2;

2) dispone la proroga della sospensione, con decorrenza 1 ottobre 2026 e fino al 31 dicembre 2026, ex art. 175 bis comma 4, c.p.p., dell'utilizzo dell'applicativo APP per il deposito da parte dei soggetti abilitati interni di atti documenti alle archiviazioni per procedimenti a carico di noti e ignoti in trattazione da parte della Sezione GIP-GUP nonché per il deposito da parte di soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie, nei procedimenti regolati dal libro IV del codice di procedura penale nonché in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio e di convalida avanti al GIP di misure precautelari.

In particolare, per tutti i procedimenti che riguardano il Tribunale del Riesame è raccomandata l'utilizzazione ed il deposito di atti e documenti secondo il sistema e la prassi vigente attualmente.

Manda ai Magrif del settore penale di dare corso ad ogni conseguente comunicazione ed adempimento e di provvedere a far pervenire relazione mensile in ordine agli sviluppi dell'applicativo in oggetto ed

allo stato di digitalizzazione del processo penale in generale ed in particolare per le categorie di attività per i quali viene disposta la proroga della sospensione.

Manda al Presidente coordinatore del settore penale di proseguire nel lavoro svolto con la convocazione di gruppi di lavoro che studino l'evoluzione del sistema e l'impatto applicativo in una prospettiva di miglioramento e di messa a regime del sistema telematico, dandone notizia al Presidente del Tribunale e alla Dirigente Amministrativa, ai due direttori del settore penale, al Procuratore della Repubblica e al Magistrato Referente per l'Informativa della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, al fine di adottare misure organizzative idonee al raggiungimento degli standard informatici richiesti dalla disciplina legislativa e dalla normativa ministeriale vigenti in materia.

dispone

che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito del Tribunale di Milano;

che il presente provvedimento venga comunicato al Presidente della Corte d'Appello di Milano e al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Milano, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano e presso i Tribunali del distretto, ai presidenti di sezione del settore penale, ai giudici ordinari e onorari del settore penale, ai Magistrati del settore penale del Tribunale di Milano, al RID f.f. dottor Luigi Iannelli, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano e alla Camera Penale di Milano nonché al Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Transizione Digitale della Giustizia, Direzione Generale dei Servizi Automatizzati.

Milano, 29 settembre 2026

Il Presidente del Tribunale

Fabio Roia

